

REPORT MENSILE OTTOBRE 2021

Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione

INDICE

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi	pag.3
Serie storica ore autorizzate (Periodo 1980-2020)	pag.7
CIG Ordinaria (Settembre 2021)	pag.11
CIG Straordinaria (Settembre 2021)	pag.12
CIG in Deroga (Settembre 2021)	pag.13
Fondi di solidarietà (Settembre 2021)	pag.14
Ore utilizzate di Cassa Integrazione Guadagni e tiraggio.....	pag.15

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi	pag.17
Le domande di disoccupazione (Periodo Gennaio 2019-Agosto 2021)	pag.21
I beneficiari di disoccupazione (Periodo Gennaio 2019-Maggio 2021).....	pag.23

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi

La **Cassa Integrazione Guadagni** è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell'azienda. Possono usufruire dell'integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.

La **CIGO** (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

L'intervento di **CIGS** (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell'artigianato dell'indotto (cioè con un solo committente destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell'indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200 dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.

Sono definiti "in deroga" i trattamenti di integrazione salariale (**CIGD**), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiungerne i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc) versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.

I **Fondi di solidarietà** sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n. 92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà

bilaterali presso l'Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l'istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano nell'ambito dell'applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti, trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d'Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1^a gennaio 2016 opera per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d'impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015

Il decreto legislativo 148/2015 costituisce la base normativa che regola attualmente il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, individuando i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l'ammontare e la durata della tutela (l'80% della retribuzione globale per massimo 24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. In particolare il decreto estende la platea dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.

Per la Cassa integrazione ordinaria, il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l'abolizione delle commissioni provinciali e l'autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte della sede INPS territorialmente competente, e per la Cassa integrazione straordinaria introduce varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di attivazione e ai controlli. Il decreto per ciascuna unità produttiva, stabilisce che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile solo inserendo la causale di contratto di solidarietà, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la causale di crisi aziendale, il limite della CIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente, infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte dalla cassa integrazione.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)**

Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l'iter concessorio, dall'altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Con il decreto Cura Italia, con la causale "COVID-19 nazionale" vengono concesse al massimo 9 settimane di integrazione salariale da fruire entro il 31 agosto 2020, che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di settimane autorizzabili. Anche le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda per il trattamento ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario sospende e sostituisce quello straordinario in corso. Il Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)

Il decreto rilancio conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori 9 settimane. Inoltre, per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all'INPS.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)

Il decreto agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Un'importante novità introdotta dal decreto agosto, risulta per i datori di lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l'introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La misura del contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall'azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019

(aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l'attività dopo il 1^a gennaio 2019).

Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori)

In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre 2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione aggiuntiva, rimane fermo quanto stabilito dal Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

La norma prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021 - sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Quanto all'arco temporale di riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga e l'Assegno ordinario di solidarietà, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni)

Il Decreto Sostegni prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo aggiuntiva.

N.B. L'effetto dei provvedimenti normativi adottati in materia di integrazione salariale durante l'emergenza, ha cominciato ad avere un forte impatto in termini di ore autorizzate a partire dal mese di aprile 2020.

Nel mese di Settembre 2021 sono state autorizzate 121,8 milioni di ore. Il 95% delle ore di CIG ordinaria, deroga e fondi di solidarietà sono state autorizzate con causale “emergenza sanitaria COVID-19”, pertanto le variazioni percentuali che vengono espresse in questo focus per determinare gli indici congiunturali e tendenziali, sono stati lasciati per continuità con le pubblicazioni precedenti, anche se poco significativi. Per le ore autorizzate SPECIFICAMENTE per emergenza sanitaria si rimanda ai Report mensili denominati “Cassa integrazione guadagni – ore autorizzate per emergenza sanitaria”.

Serie storica ore autorizzate

Tavola A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2021(Gennaio-Settembre)

ANNI	CIG Ordinaria		CIG Straordinaria (*)	COMPLESSO	Variazione %	
	Industria	Edilizia				Totale CIGO
1980	109.338.181	61.946.012	171.284.193	135.852.891	307.137.084	
1981	189.014.432	76.170.947	265.185.379	312.559.489	577.744.868	88%
1982	193.205.105	56.980.817	250.185.922	370.105.563	620.291.485	7%
1983	229.250.408	55.701.479	284.951.887	461.565.957	746.517.844	20%
1984	198.280.247	70.103.980	268.384.227	548.113.068	816.497.295	9%
1985	121.707.904	82.816.095	204.523.999	512.106.735	716.630.734	-12%
1986	101.667.328	61.805.961	163.473.289	483.882.943	647.356.232	-10%
1987	88.782.891	56.970.472	145.753.363	388.093.679	533.847.042	-18%
1988	62.575.796	39.966.393	102.542.179	317.575.990	420.118.169	-21%
1989	50.965.548	35.162.530	86.148.078	258.810.675	344.958.753	-18%
1990	78.926.600	34.549.738	111.476.338	222.217.400	333.693.738	-3%
1991	143.644.804	51.694.676	195.339.380	217.536.402	412.875.782	24%
1992	182.983.716	46.147.031	229.130.747	232.212.731	461.343.478	12%
1993	240.301.503	52.219.231	292.520.734	256.875.663	549.396.397	19%
1994	119.652.052	48.899.762	168.551.814	253.767.063	422.318.877	-23%
1995	57.899.359	34.801.708	92.701.067	207.165.338	299.866.405	-29%
1996	81.764.959	38.129.179	119.894.138	128.191.620	248.085.758	-17%
1997	68.233.484	34.902.186	103.135.670	109.406.901	212.542.571	-14%
1998	60.781.111	31.171.581	91.952.692	80.461.378	172.414.070	-19%
1999	81.206.560	30.129.699	111.336.259	55.797.416	167.133.675	-3%
2000	44.971.736	28.471.422	73.443.158	73.732.088	147.175.246	-12%
2001	60.211.285	31.294.175	91.505.460	60.747.556	152.253.016	3%
2002	84.656.408	29.611.493	114.267.901	62.877.102	177.145.003	16%
2003	87.106.964	32.926.221	120.033.185	107.125.070	227.158.255	28%
2004	95.215.647	36.060.570	131.276.217	96.316.368	227.592.585	0%
2005	101.589.686	40.891.436	142.481.122	104.524.746	247.005.868	9%
2006	55.776.618	40.832.291	96.608.909	136.039.509	232.648.418	-6%
2007	40.102.397	30.551.172	70.653.569	113.699.717	184.353.286	-21%
2008	78.740.758	34.344.512	113.085.270	115.262.321	228.347.591	24%
2009	512.128.899	64.586.207	576.715.106	339.395.331	916.110.437	301%
2010	275.480.648	66.346.315	341.826.963	856.712.507	1.198.539.470	31%
2011	169.547.721	60.223.137	229.770.858	745.070.730	974.841.588	-19%
2012	269.425.161	70.907.934	340.333.095	773.559.500	1.113.892.595	14%
2013	276.534.340	80.128.693	356.663.033	740.543.247	1.097.206.280	-1%
2014	185.949.543	67.608.418	253.557.961	754.787.352	1.008.345.313	-8%
2015	135.834.010	47.942.212	183.776.222	498.249.431	682.025.653	-32%
2016	106.444.561	31.126.735	137.571.296	439.132.607	576.703.903	-15%
2017	77.129.251	27.759.230	104.888.481	240.141.228	345.029.709	-40%
2018	67.532.014	28.124.881	95.656.895	131.282.143	226.939.038	-34%
2019	85.902.575	19.534.587	105.437.162	170.845.290	276.282.452	22%
2020	1.779.440.393	200.345.841	1.979.786.234	2.349.247.191	4.329.033.425	1467%
2021 (Gennaio-Settembre)	763.090.393	72.579.868	835.670.261	1.674.285.190	2.509.955.451	-42%

(*) Comprensiva della CIG in deroga e dei Fondi di solidarietà

Figura A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2020




Tavola A.2 - Serie storica mensile delle ore autorizzate per tipologia d'intervento nei mesi sottoindicati

TIPO DI INTERVENTO	ore autorizzate (valori assoluti)												
	settembre 20	ottobre 20	novembre 20	dicembre 20	gennaio 21	febbraio 21	marzo 21	aprile 21	maggio 21	giugno 21	luglio 21	agosto 21	settembre 21
CIG Ordinaria	94.186.773	170.825.423	173.302.776	104.573.954	58.599.596	26.236.496	282.000.822	50.063.748	30.743.099	224.056.855	85.825.094	41.205.838	36.938.713
CIG Straordinaria	10.539.252	25.287.471	9.931.654	14.645.734	25.199.679	10.659.741	17.483.150	7.568.246	10.247.203	5.862.642	11.336.057	18.401.779	15.391.356
<i>di cui Solidarietà</i>	1.318.003	3.979.307	1.428.607	2.255.895	4.985.257	1.295.227	1.295.559	1.302.468	861.046	1.032.672	2.457.490	2.212.717	6.232.401
CIG in Deroga	46.023.055	60.394.916	73.870.312	70.143.383	48.212.371	67.656.446	114.841.797	64.777.440	75.090.655	150.265.474	16.328.786	59.343.386	21.694.741
Fondi di solidarietà	104.190.414	119.747.741	129.247.082	117.529.363	85.494.751	68.698.590	227.619.630	81.582.936	101.149.431	147.428.035	84.581.178	89.592.358	47.777.332
TOTALE	254.939.494	376.255.551	386.351.824	306.892.434	217.506.397	173.251.273	641.945.399	203.992.370	217.230.388	527.613.006	198.071.115	208.543.361	121.802.142

TIPO DI INTERVENTO	variazioni tendenziali (valori %)												
	settembre 20 / settembre 19	ottobre 20 / ottobre 19	novembre 20 / novembre 19	dicembre 20 / dicembre 19	gennaio 21 / gennaio 20	febbraio 21 / febbraio 20	marzo 21 / marzo 20	aprile 21 / aprile 20	maggio 21 / maggio 20	giugno 21 / giugno 20	luglio 21 / luglio 20	agosto 21 / agosto 20	settembre 21 / settembre 20
CIG Ordinaria	1566,5%	1284,3%	1113,9%	1095,0%	521,9%	145,9%	2112,9%	-93,0%	-86,3%	49,6%	-60,5%	-58,9%	-60,8%
CIG Straordinaria	-8,5%	87,4%	-40,2%	94,2%	112,0%	0,6%	141,0%	-39,2%	-41,8%	-75,6%	-61,6%	115,3%	46,0%
<i>di cui Solidarietà</i>	-76,6%	-35,8%	-61,1%	-10,4%	88,2%	-67,2%	-58,7%	-43,3%	-63,7%	-34,6%	-32,6%	0,1%	372,9%
CIG in Deroga	219402,3%	414358,7%	875451,9%	1165459,7%	4874760,6%	20135747,0%	5555865,0%	38,2%	-67,5%	34,1%	-79,8%	-23,3%	-52,9%
Fondi di solidarietà	4650,0%	4305,8%	19205,5%	31785,8%	2083,4%	28443,3%	30718,1%	-1,5%	-74,6%	-0,9%	-45,5%	-16,8%	-54,1%
TOTALE	1214,9%	1217,3%	1124,2%	1741,3%	762,2%	705,7%	2995,4%	-76,1%	-75,1%	21,4%	-59,0%	-29,0%	-52,2%

TIPO DI INTERVENTO	variazioni congiunturali (valori %)												
	settembre 20 / agosto 20	ottobre 20 / settembre 20	novembre 20 / ottobre 20	dicembre 20 / novembre 20	gennaio 21 / dicembre 20	febbraio 21 / gennaio 21	marzo 21 / febbraio 21	aprile 21 / marzo 21	maggio 21 / aprile 21	giugno 21 / maggio 21	luglio 21 / giugno 21	agosto 21 / luglio 21	settembre 21 / agosto 21
CIG Ordinaria	-6,0%	81,4%	1,5%	-39,7%	-44,0%	-55,2%	974,8%	-82,2%	-38,6%	628,8%	-61,7%	-52,0%	-10,4%
CIG Straordinaria	23,3%	139,9%	-60,7%	47,5%	72,1%	-57,7%	64,0%	-56,7%	35,4%	-42,8%	93,4%	62,3%	-16,4%
<i>di cui Solidarietà</i>	-40,4%	201,9%	-64,1%	57,9%	121,0%	-74,0%	0,0%	0,5%	-33,9%	19,9%	138,0%	-10,0%	181,7%
CIG in Deroga	-40,5%	31,2%	22,3%	-5,0%	-31,3%	40,3%	69,7%	-43,6%	15,9%	100,1%	-89,1%	263,4%	-63,4%
Fondi di solidarietà	-3,2%	14,9%	7,9%	-9,1%	-27,3%	-19,6%	231,3%	-64,2%	24,0%	45,8%	-42,6%	5,9%	-46,7%
TOTALE	-13,21%	47,6%	2,7%	-20,6%	-29,1%	-20,3%	270,5%	-68,2%	6,5%	142,9%	-62,5%	5,3%	-41,6%

Tavola A.3 - Numero ore autorizzate per tipologia d'intervento e ramo di attività nel mese sottoindicato

TIPO DI INTERVENTO Rami di attività	SETTEMBRE		set 2021 / set 2020	Valori cumulati GENNAIO - SETTEMBRE		gen-set 2021 / gen-set 2020
	2020	2021	Variazione %	2020	2021	Variazione %
CIG Ordinaria	94.186.773	36.938.713	-60,78%	1.531.084.081	835.670.261	-45,42%
Industria	89.883.861	35.670.381	-60,32%	1.356.622.708	763.090.393	-43,75%
Edilizia	4.302.912	1.268.332	-70,52%	174.461.373	72.579.868	-58,40%
CIG Straordinaria	10.539.252	15.391.356	46,04%	132.440.901	122.149.853	-7,77%
Industria	7.024.173	14.635.989	108,37%	106.261.807	107.471.504	1,14%
Edilizia	503.284	83.841	-83,34%	2.947.131	911.136	-69,08%
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	3.011.795	633.306	-78,97%	23.166.362	13.728.993	-40,74%
Rami vari	-	38.220	-	65.601	38.220	-41,74%
CIG in Deroga	46.023.055	21.694.741	-52,86%	594.186.011	618.211.096	4,04%
Industria	1.745.259	1.733.533	-0,67%	25.297.194	49.335.066	95,02%
Edilizia	4.187	720	-82,80%	1.134.562	96.117	-91,53%
Artigianato	194.227	92.721	-52,26%	2.174.375	1.575.545	-27,54%
Commercio	43.234.740	19.691.885	-54,45%	552.728.443	561.481.009	1,58%
Rami vari	844.642	175.882	-79,18%	12.851.437	5.723.359	-55,47%
TOTALE	150.749.080	74.024.810	-50,90%	2.257.710.993	1.576.031.210	-30,19%
Industria	98.653.293	52.039.903	-47,25%	1.488.181.709	919.896.963	-38,19%
Edilizia	4.810.383	1.352.893	-71,88%	178.543.066	73.587.121	-58,78%
Artigianato	194.227	92.721	-52,26%	2.174.375	1.575.545	-27,54%
Commercio	46.246.535	20.325.191	-56,05%	575.894.805	575.210.002	-0,12%
Rami vari	844.642	214.102	-74,65%	12.917.038	5.761.579	-55,40%
Fondi di solidarietà	104.190.414	47.777.332	-54,14%	1.001.822.623	933.924.241	-6,78%
Industria	8.759.097	2.555.205	-70,83%	70.908.592	60.220.227	-15,07%
Edilizia	67.221	-	-	668.400	113.856	-82,97%
Artigianato	1.232.353	693	-99,94%	1.345.658	89.371	-93,36%
Commercio	77.360.512	45.150.274	-41,64%	897.783.111	865.815.648	-3,56%
Credito	16.556.363	67.350	-99,59%	27.968.949	3.253.811	-88,37%
Ex enti pubblici	211.064	3.810	-98,19%	2.906.170	4.338.678	49,29%
Rami vari	3.804	-	-	241.743	92.650	-61,67%

CIG Ordinaria

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a settembre 2021 sono state 36,9 milioni di cui quasi il 50% si riferisce alla causale 'emergenza sanitaria COVID-19'. Nel mese di agosto 2021 erano state autorizzate 41,2 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del -10,4%. A settembre 2020, le ore autorizzate erano state 94,2 milioni.

Tavola A.4 - Numero ore autorizzate di CIG Ordinaria (CIGO) per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	SETTEMBRE			Valori cumulati GENNAIO - SETTEMBRE		
	2020	2021	set 2021 / set 2020 Variazione %	2020	2021	gen-set 2021 / gen-set 2020 Variazione %
PIEMONTE	11.752.895	3.546.287	-69,83%	159.799.742	82.861.578	-48,15%
VALLE D'AOSTA	35	1.968	5522,86%	2.708.477	1.335.476	-50,69%
LOMBARDIA	27.300.234	7.546.946	-72,36%	364.694.932	173.281.034	-52,49%
TRENTINO A. A.	1.212.837	33.651	-97,23%	27.407.283	12.834.828	-53,17%
VENETO	9.901.121	3.616.397	-63,47%	207.902.434	80.261.089	-61,39%
FRIULI V.G.	2.792.928	1.221.688	-56,26%	43.493.750	19.876.780	-54,30%
LIGURIA	969.762	368.435	-62,01%	25.203.149	11.796.507	-53,19%
EMILIA ROMAGNA	10.605.117	1.385.686	-86,93%	168.930.411	76.030.354	-54,99%
TOSCANA	7.126.850	2.725.570	-61,76%	92.123.191	57.010.671	-38,11%
UMBRIA	668.128	295.406	-55,79%	20.327.240	10.838.284	-46,68%
MARCHE	2.816.604	2.732.696	-2,98%	60.373.966	36.948.650	-38,80%
LAZIO	5.317.481	1.038.978	-80,46%	83.855.538	59.980.939	-28,47%
ABRUZZO	1.062.225	1.573.228	48,11%	35.364.414	20.791.558	-41,21%
MOLISE	166.502	151.595	-8,95%	5.532.147	4.760.935	-13,94%
CAMPANIA	6.718.521	3.859.020	-42,56%	91.101.669	82.974.533	-8,92%
PUGLIA	2.787.068	3.807.120	36,60%	63.545.290	51.558.538	-18,86%
BASILICATA	588.168	1.896.204	222,39%	17.294.802	15.051.458	-12,97%
CALABRIA	342.236	184.219	-46,17%	12.632.225	8.297.181	-34,32%
SICILIA	1.398.408	762.444	-45,48%	34.898.100	21.186.285	-39,29%
SARDEGNA	659.653	191.175	-71,02%	13.895.321	7.993.583	-42,47%
ITALIA	94.186.773	36.938.713	-60,78%	1.531.084.081	835.670.261	-45,42%
<i>Nord Ovest</i>	<i>40.022.926</i>	<i>11.463.636</i>	<i>-71,36%</i>	<i>552.406.300</i>	<i>269.274.595</i>	<i>-51,25%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>24.512.003</i>	<i>6.257.422</i>	<i>-74,47%</i>	<i>447.733.878</i>	<i>189.003.051</i>	<i>-57,79%</i>
<i>Centro</i>	<i>15.929.063</i>	<i>6.792.650</i>	<i>-57,36%</i>	<i>256.679.935</i>	<i>164.778.544</i>	<i>-35,80%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>13.722.781</i>	<i>12.425.005</i>	<i>-9,46%</i>	<i>274.263.968</i>	<i>212.614.071</i>	<i>-22,48%</i>

CIG Straordinaria

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a settembre 2021 è stato pari a 15,4 milioni, di cui 6,2 per solidarietà, con un incremento del 46,0% rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell'anno precedente (10,5 milioni di ore). Nel mese di settembre 2021 rispetto al mese precedente si registra una variazione congiunturale pari al -16,4%.

Tavola A.5 - Numero ore autorizzate di CIG Straordinaria per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	SETTEMBRE			Valori cumulati GENNAIO - SETTEMBRE		gen-set 2021 / gen-set 2020
	2020	2021	set 2021 / set 2020	2020	2021	
			Variazione %			Variazione %
PIEMONTE	1.188.490	4.275.944	259,78%	9.369.992	10.501.695	12,08%
VALLE D'AOSTA	-	13.000	-	439.837	121.192	-72,45%
LOMBARDIA	2.593.063	1.551.354	-40,17%	25.867.789	23.797.853	-8,00%
TRENTINO A. A.	65.882	75.239	14,20%	347.289	147.716	-57,47%
VENETO	1.706.038	152.742	-91,05%	14.638.391	8.231.425	-43,77%
FRIULI V.G.	474.373	49.172	-89,63%	1.723.678	1.185.054	-31,25%
LIGURIA	56.777	131.567	131,73%	4.317.471	2.602.622	-39,72%
EMILIA ROMAGNA	870.065	1.108.132	27,36%	9.719.404	5.787.118	-40,46%
TOSCANA	562.471	279.228	-50,36%	6.115.766	3.720.869	-39,16%
UMBRIA	-	31.305	-	1.206.139	2.463.770	104,27%
MARCHE	295.085	321.966	9,11%	2.401.604	1.950.659	-18,78%
LAZIO	825.372	2.749.017	233,06%	25.857.857	36.417.347	40,84%
ABRUZZO	13.513	10.453	-22,64%	2.696.701	2.121.033	-21,35%
MOLISE	-	392.200	-	49.552	867.614	1650,92%
CAMPANIA	946.000	669.115	-29,27%	6.318.483	7.301.441	15,56%
PUGLIA	396.209	3.338.855	742,70%	8.609.194	6.032.389	-29,93%
BASILICATA	30.760	-	-	983.843	419.583	-57,35%
CALABRIA	223.140	25.369	-88,63%	1.999.786	1.179.226	-41,03%
SICILIA	267.878	206.585	-22,88%	7.662.443	3.532.897	-53,89%
SARDEGNA	24.136	10.113	-58,10%	2.115.682	3.768.350	78,12%
ITALIA	10.539.252	15.391.356	46,04%	132.440.901	122.149.853	-7,77%
<i>Nord Ovest</i>	<i>3.838.330</i>	<i>5.971.865</i>	<i>55,58%</i>	<i>39.995.089</i>	<i>37.023.362</i>	<i>-7,43%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>3.116.358</i>	<i>1.385.285</i>	<i>-55,55%</i>	<i>26.428.762</i>	<i>15.351.313</i>	<i>-41,91%</i>
<i>Centro</i>	<i>1.682.928</i>	<i>3.381.516</i>	<i>100,93%</i>	<i>35.581.366</i>	<i>44.552.645</i>	<i>25,21%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>1.901.636</i>	<i>4.652.690</i>	<i>144,67%</i>	<i>30.435.684</i>	<i>25.222.533</i>	<i>-17,13%</i>

CIG in deroga

Gli interventi in deroga sono stati pari a 21,7 milioni di ore autorizzate a settembre 2021. La variazione congiunturale registra nel mese di settembre 2021 rispetto al mese precedente un decremento pari al 63,4%. A settembre 2020 le ore autorizzate in deroga erano state 46,0 milioni con una variazione tendenziale del -52,9%.

Tavola A.6 - Numero ore autorizzate di CIG in deroga per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	SETTEMBRE			Valori cumulati GENNAIO - SETTEMBRE		gen-set 2021 / gen-set 2020
	2020	2021	Variazione %	2020	2021	Variazione %
PIEMONTE	2.788.687	1.329.625	-52,32%	40.076.298	47.162.680	17,68%
VALLE D'AOSTA	31.871	20.307	-36,28%	1.096.416	1.121.162	2,26%
LOMBARDIA	12.071.624	5.243.294	-56,57%	152.199.658	145.595.874	-4,34%
TRENTINO A. A.	47.435	15.114	-68,14%	1.542.612	1.699.916	10,20%
VENETO	2.361.876	1.527.964	-35,31%	60.616.763	48.784.759	-19,52%
FRIULI V.G.	335.528	156.892	-53,24%	10.144.971	7.370.437	-27,35%
LIGURIA	1.368.210	349.692	-74,44%	12.234.252	11.119.611	-9,11%
EMILIA ROMAGNA	3.668.295	1.285.660	-64,95%	52.286.559	39.176.868	-25,07%
TOSCANA	2.249.350	1.388.676	-38,26%	36.933.592	36.312.119	-1,68%
UMBRIA	711.157	256.554	-63,92%	9.238.596	8.582.533	-7,10%
MARCHE	563.424	554.564	-1,57%	14.290.813	13.655.570	-4,45%
LAZIO	8.179.490	3.523.639	-56,92%	67.235.643	99.088.164	47,37%
ABRUZZO	807.787	364.228	-54,91%	10.828.370	12.008.480	10,90%
MOLISE	39.639	51.902	30,94%	1.721.078	1.633.129	-5,11%
CAMPANIA	5.382.768	2.674.912	-50,31%	41.409.589	55.554.178	34,16%
PUGLIA	3.471.849	809.815	-76,67%	27.096.779	28.799.054	6,28%
BASILICATA	152.504	131.903	-13,51%	3.400.669	3.155.994	-7,19%
CALABRIA	373.100	452.451	21,27%	11.285.535	12.737.386	12,86%
SICILIA	1.200.944	1.363.627	13,55%	29.955.040	34.140.751	13,97%
SARDEGNA	217.517	193.922	-10,85%	10.592.778	10.512.431	-0,76%
ITALIA	46.023.055	21.694.741	-52,86%	594.186.011	618.211.096	4,04%
<i>Nord Ovest</i>	16.260.392	6.942.918	-57,30%	205.606.624	204.999.327	-0,30%
<i>Nord Est</i>	6.413.134	2.985.630	-53,45%	124.590.905	97.031.980	-22,12%
<i>Centro</i>	11.703.421	5.723.433	-51,10%	127.698.644	157.638.386	23,45%
<i>Mezzogiorno</i>	11.646.108	6.042.760	-48,11%	136.289.838	158.541.403	16,33%

Fondi di solidarietà

Il numero di ore autorizzate a settembre 2021 nei fondi di solidarietà è pari a 47,8 milioni e registra un decremento rispetto al mese precedente del 46,7%. Nel mese di settembre 2020 le ore autorizzate erano 104,2 milioni con una variazione tendenziale del -54,1%.

Tavola A.7 - Numero ore autorizzate nei Fondi di solidarietà per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	SETTEMBRE			Valori cumulati GENNAIO - SETTEMBRE		
	2020	2021	set 2021 / set 2020 Variazione %	2020	2021	gen-set 2021 / gen-set 2020 Variazione %
PIEMONTE	1.520.297	4.622.803	204,07%	66.874.448	61.266.071	-8,39%
VALLE D'AOSTA	213.636	9.328	-95,63%	2.445.371	2.328.761	-4,77%
LOMBARDIA	1.180.448	8.266.601	600,29%	277.255.357	232.775.236	-16,04%
TRENTINO A. A.	4.895.955	518.016	-89,42%	29.934.736	29.456.210	-1,60%
VENETO	8.371.001	3.673.587	-56,12%	107.921.019	80.954.514	-24,99%
FRIULI V.G.	1.428.628	247.666	-82,66%	20.138.039	14.307.204	-28,95%
LIGURIA	15.500.124	1.485.560	-90,42%	24.263.657	24.485.683	0,92%
EMILIA ROMAGNA	1.914.361	3.347.647	74,87%	92.781.937	71.819.187	-22,59%
TOSCANA	40.117.715	1.648.606	-95,89%	65.994.348	59.903.435	-9,23%
UMBRIA	1.467.978	182.792	-87,55%	11.133.449	9.386.620	-15,69%
MARCHE	106.717	1.158.638	985,71%	19.384.807	15.778.049	-18,61%
LAZIO	5.372.104	10.495.253	95,37%	114.716.177	149.773.431	30,56%
ABRUZZO	2.329.048	528.208	-77,32%	14.802.836	13.391.642	-9,53%
MOLISE	1.426.994	95.737	-93,29%	1.679.271	1.402.764	-16,47%
CAMPANIA	1.846.178	5.389.775	191,94%	46.230.151	60.472.358	30,81%
PUGLIA	3.898.249	2.353.306	-39,63%	37.536.713	40.870.508	8,88%
BASILICATA	2.928.304	104.801	-96,42%	4.593.071	4.059.753	-11,61%
CALABRIA	418.465	1.140.646	172,58%	11.605.840	13.486.782	16,21%
SICILIA	128.980	1.841.789	1327,96%	36.291.081	36.154.696	-0,38%
SARDEGNA	9.125.232	666.573	-92,70%	16.240.315	11.851.337	-27,03%
ITALIA	104.190.414	47.777.332	-54,14%	1.001.822.623	933.924.241	-6,78%
<i>Nord Ovest</i>	<i>18.414.505</i>	<i>14.384.292</i>	<i>-21,89%</i>	<i>370.838.833</i>	<i>320.855.751</i>	<i>-13,48%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>16.609.945</i>	<i>7.786.916</i>	<i>-53,12%</i>	<i>250.775.731</i>	<i>196.537.115</i>	<i>-21,63%</i>
<i>Centro</i>	<i>47.064.514</i>	<i>13.485.289</i>	<i>-71,35%</i>	<i>211.228.781</i>	<i>234.841.535</i>	<i>11,18%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>22.101.450</i>	<i>12.120.835</i>	<i>-45,16%</i>	<i>168.979.278</i>	<i>181.689.840</i>	<i>7,52%</i>

Ore utilizzate di cassa integrazione guadagni e tiraggio

Tavola A.8 - Tiraggio degli anni 2019, 2020 e 2021 (Gennaio-Luglio) - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Anno 2019					
Totale ore autorizzate nell'anno 2019 (a)	105.437.162	152.988.367	1.228.073	16.628.850	276.282.452
di cui ore utilizzate fino a Luglio 2021 (b)	43.230.880	66.882.673	569.741	2.737.904	113.421.198
Tiraggio anno 2019 (b)/(a)	41,00%	43,72%	46,39%	16,46%	41,05%
Anno 2020					
Totale ore autorizzate nell'anno 2020 (a)	1.979.786.234	182.305.760	798.594.622	1.368.346.809	4.329.033.425
di cui ore utilizzate fino a Luglio 2021 (b)	756.163.134	78.102.064	489.068.872	625.963.276	1.949.297.347
Tiraggio anno 2020 (b)/(a)	38,19%	42,84%	61,24%	45,75%	45,03%
Anno 2021 (Gennaio-Luglio)					
Totale ore autorizzate nell'anno 2021 (Gennaio-Luglio) (a)	671.700.616	77.020.661	520.844.183	796.554.551	2.066.120.011
di cui ore utilizzate fino a Luglio 2021 (b)	221.276.381	22.315.446	268.575.227	330.182.357	842.349.410
Tiraggio anno 2021 (b)/(a)	32,94%	28,97%	51,57%	41,45%	40,77%

Tavola A.9 - Tiraggio del periodo Gennaio-Luglio degli anni 2019, 2020 e 2021 - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Gennaio-Luglio 2019					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Luglio 2019 (a)	60.525.152	101.319.617	1.168.818	10.003.041	173.016.628
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	26.806.871	34.169.446	510.221	1.512.222	62.998.759
Tiraggio Luglio 2019 (b)/(a)	44,29%	33,72%	43,65%	15,12%	36,41%
Gennaio-Luglio 2020					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Luglio 2020 (a)	1.336.715.108	113.353.934	470.834.681	789.962.945	2.710.866.668
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (a)	570.329.155	30.835.632	310.219.623	400.724.495	1.312.108.906
Tiraggio Luglio 2020 (b)/(a)	42,67%	27,20%	65,89%	50,73%	48,40%
Gennaio-Luglio 2021					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Luglio 2021 (a)	671.700.616	77.020.661	520.844.183	796.554.551	2.066.120.011
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	221.276.381	22.315.446	268.575.227	330.182.357	842.349.410
Tiraggio Luglio 2021 (b)/(a)	32,94%	28,97%	51,57%	41,45%	40,77%

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi

La **NASpi** è una prestazione economica che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpi). È una prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

Sono coperti da tutela tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (coperti da specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato della pubblica amministrazione. Il lavoratore che perde involontariamente il lavoro può beneficiare della prestazione se, in stato di disoccupazione, può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La prestazione prevede una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione non considerando i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione precedenti. La durata massima è di 24 mesi e la fruizione dell'indennità dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Mobilità** è un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un'indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. L'indennità spetta ai lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste, in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. La prestazione riguarda i lavoratori delle seguenti tipologie di imprese:

- imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
- aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.

Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre. La legge 92/2012 ha disposto il graduale superamento del trattamento di mobilità per eventi di cessazione del rapporto di lavoro, fino all'abrogazione dal 1° gennaio 2017.

La **DIS COLL** è una prestazione di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nata in via sperimentale nel 2015 in sostituzione dell'indennità "una tantum", la DIS COLL, dopo essere stata riconfermata negli anni successivi, è diventata una prestazione strutturale con la Legge n.81 del 22 maggio 2017 art.7 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Quest'ultimo provvedimento normativo ha introdotto il finanziamento della prestazione con un'aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento, a carico, oltre che delle categorie aventi diritto alla prestazione, anche degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione (minimo 3) presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso e comunque può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi. La fruizione dell'indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Disoccupazione agricola** è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, e spetta agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari e ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un'unica soluzione e la sua fruizione dà diritto alla contribuzione figurativa.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia)**

Al fine di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria ed economica, il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 16 maggio 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)

Il decreto rilancio, in vigore dal 19 marzo, proroga fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, L. n. 604/1966 ed il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991. In occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; il Decreto rilancio stabilisce inoltre che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. L'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto agosto)

Il decreto agosto, in vigore dal 15 agosto, proroga il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal Decreto cura Italia: tale blocco opera con tempistiche diverse. In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all'esaurimento delle 18 settimane di Cassa (richiedibili dal 31 luglio al 31 dicembre 2020), mentre per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre 2020. Per le aziende che, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno usufruito dell'esonero contributivo introdotto dal Decreto agosto stesso, il blocco del licenziamento è protratto fino al termine della durata dell'esonero.

Il medesimo decreto stabilisce che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020, incluse dunque quelle già prorogate dal decreto rilancio, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. Analogamente a quanto disposto dal Decreto rilancio, l'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).

Per le prestazioni di NASPI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021 viene meno il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Rimangono validi, dunque, i soli requisiti dello stato di disoccupazione involontaria e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni bis).

Il decreto prevede la sospensione sino al 31 dicembre 2021, della decurtazione dell'importo della NASPI pari al 3% mensile a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La decurtazione mensile dell'importo riprenderà dal 1° gennaio 2022, applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. Inoltre, resta in vigore il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, e usufruiscono del trattamento ordinario di integrazione salariale COVID tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Le domande di disoccupazione

Tavola B.1 - Serie storica mensile delle domande presentate di NASpI e DISCOLL

Periodo gennaio 2019 - agosto 2021 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 ottobre 2021)

ANNO	Numero domande mensili													Totale gennaio-agosto	Totale annuo
Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			
ANNO 2019															
NASpI	198.098	111.198	103.810	118.401	102.673	135.115	293.371	99.010	223.121	303.866	222.404	129.143	1.161.676	2.040.210	
DisColl	2.243	1.465	1.096	1.177	1.179	2.473	3.988	2.263	1.341	1.918	2.772	1.568	15.884	23.483	
Totale	200.341	112.663	104.906	119.578	103.852	137.588	297.359	101.273	224.462	305.784	225.176	130.711	1.177.560	2.063.693	
ANNO 2020															
NASpI	178.067	109.194	141.959	180.055	122.099	130.144	283.269	79.578	208.963	246.962	176.711	108.992	1.224.365	1.965.993	
DisColl	2.227	1.558	1.879	3.814	2.109	3.226	4.803	2.868	1.774	2.056	2.079	2.026	22.484	30.419	
Totale	180.294	110.752	143.838	183.869	124.208	133.370	288.072	82.446	210.737	249.018	178.790	111.018	1.246.849	1.996.412	
ANNO 2021															
NASpI	141.331	90.989	86.339	82.913	68.112	168.984	309.774	97.278					1.045.720	1.045.720	
DisColl	2.982	1.642	1.601	2.066	1.441	2.585	4.049	2.623					18.989	18.989	
Totale	144.313	92.631	87.940	84.979	69.553	171.569	313.823	99.901					1.064.709	1.064.709	
Variazione % 2020/2019															
NASpI	-10,1%	-1,8%	36,7%	52,1%	18,9%	-3,7%	-3,4%	-19,6%	-6,3%	-18,7%	-20,5%	-15,6%	5,4%	-3,6%	
DisColl	-0,7%	6,3%	71,4%	224,0%	78,9%	30,4%	20,4%	26,7%	32,3%	7,2%	-25,0%	29,2%	41,6%	29,5%	
Totale	-10,0%	-1,7%	37,1%	53,8%	19,6%	-3,1%	-3,1%	-18,6%	-6,1%	-18,6%	-20,6%	-15,1%	5,9%	-3,3%	
Variazione % 2021/2020															
NASpI	-20,6%	-16,7%	-39,2%	-54,0%	-44,2%	29,8%	9,4%	22,2%					-14,6%	-46,8%	
DisColl	33,9%	5,4%	-14,8%	-45,8%	-31,7%	-19,9%	-15,7%	-8,5%					-15,5%	-37,6%	
Totale	-20,0%	-16,4%	-38,9%	-53,8%	-44,0%	28,6%	8,9%	21,2%					-14,6%	-46,7%	

NOTA BENE: Nel presente prospetto le domande presentate da un soggetto nel corso di un mese riferibili alla stessa data di licenziamento sono state accorpate.

Tavola B.2 Distribuzione regionale delle domande presentate di NASpl (Periodo 2019-2021)

Mesi presentazione domanda: gennaio 2019-agosto 2021 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 ottobre 2021)

REGIONE	Domande presentate da gennaio a dicembre 2019	Domande presentate da gennaio a dicembre 2020	Domande presentate da gennaio a agosto 2021
PIEMONTE	116.868	115.154	69.963
VALLE D'AOSTA	7.458	7.565	2.767
LIGURIA	53.980	50.820	23.811
LOMBARDIA	255.845	263.612	149.724
TRENTINO A.A.	67.068	68.961	19.675
VENETO	159.349	154.781	75.285
FRIULI V.G.	39.503	38.118	19.407
EMILIA ROMAGNA	161.984	153.861	78.011
TOSCANA	136.850	129.656	62.373
UMBRIA	25.695	24.384	15.592
MARCHE	56.994	54.788	29.093
LAZIO	163.644	168.177	99.307
ABRUZZO	54.927	50.153	26.186
MOLISE	11.022	10.046	5.709
CAMPANIA	216.662	200.426	114.425
PUGLIA	151.562	145.507	71.820
BASILICATA	22.043	19.780	11.475
CALABRIA	72.845	66.489	39.447
SICILIA	175.562	160.290	97.581
SARDEGNA	90.349	83.425	34.069
ITALIA	2.040.210	1.965.993	1.045.720
NORD OVEST	434.151	437.151	246.265
NORD EST	427.904	415.721	192.378
CENTRO	383.183	377.005	206.365
MEZZOGIORNO	794.972	736.116	400.712

I beneficiari di disoccupazione

Tavola B.3 Serie storica mensile dei beneficiari di Mobilità, NASpI, DIS COLL (Periodo 2019-2021)

Periodo gennaio 2019 - maggio 2021 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 ottobre 2021)

ANNO	Numero beneficiari mensili*												Media gennaio-maggio	Media annua	Beneficiari di Disoccupazione agricola**	
	Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre				Dicembre
ANNO 2019																553.759
Mobilità (esclusa deroga)	10.107	7.633	6.889	5.701	5.125	4.557	4.258	4.113	3.986	3.264	3.000	3.029	7.091	5.139		
Mobilità in deroga	4.765	4.619	4.518	4.204	4.113	4.035	3.925	3.874	3.847	3.772	3.725	3.694	4.444	4.091		
NASpI***	1.327.023	1.227.489	1.173.289	1.105.946	1.060.298	1.041.304	1.164.989	1.172.633	1.276.570	1.250.933	1.308.788	1.281.085	1.178.809	1.199.196		
DisColl	6.263	5.880	5.560	5.159	4.640	4.806	6.390	7.153	6.799	5.127	6.003	6.171	5.500	5.829		
ANNO 2020															550.437	
Mobilità (esclusa deroga)	2.950	2.359	2.135	2.068	1.991	1.767	1.640	1.575	1.488	1.261	1.103	1.060	2.301	1.783		
Mobilità in deroga	3.480	3.347	3.308	3.269	3.241	3.205	3.151	3.071	3.044	3.056	2.976	2.941	3.329	3.174		
NASpI***	1.273.622	1.177.777	1.153.483	1.257.874	1.336.706	1.313.160	1.403.608	1.271.061	1.256.436	1.196.107	1.157.511	1.092.616	1.239.892	1.240.830		
DisColl	6.782	6.625	6.674	8.336	8.602	9.186	10.907	10.525	8.529	6.538	5.665	5.680	7.404	7.837		
ANNO 2021																
Mobilità (esclusa deroga)	1.091	793	665	597	515								732	732		
Mobilità in deroga	2.779	2.652	2.592	2.534	2.478								2.607	2.607		
NASpI***	1.085.348	976.621	917.858	869.879	808.485								931.638	931.638		
DisColl	6.506	6.021	5.726	5.854	5.448								5.911	5.911		
Variazione % 2020/2019																
Mobilità (esclusa deroga)	-70,8%	-69,1%	-69,0%	-63,7%	-61,2%	-61,2%	-61,5%	-61,7%	-62,7%	-61,4%	-63,2%	-65,0%	-67,6%	-65,3%		
Mobilità in deroga	-27,0%	-27,5%	-26,8%	-22,2%	-21,2%	-20,6%	-19,7%	-20,7%	-20,9%	-19,0%	-20,1%	-20,4%	-25,1%	-22,4%		
NASpI	-4,0%	-4,0%	-1,7%	13,7%	26,1%	26,1%	20,5%	8,4%	-1,6%	-4,4%	-11,6%	-14,7%	5,2%	3,5%		
DisColl	8,3%	12,7%	20,0%	61,6%	85,4%	91,1%	70,7%	47,1%	25,4%	27,5%	-5,6%	-8,0%	34,6%	34,4%		
Variazione % 2021/2020																
Mobilità (esclusa deroga)	-63,0%	-66,4%	-68,9%	-71,1%	-74,1%								-68,2%	-58,9%		
Mobilità in deroga	-20,1%	-20,8%	-21,6%	-22,5%	-23,5%								-21,7%	-17,9%		
NASpI	-14,8%	-17,1%	-20,4%	-30,8%	-39,5%								-24,9%	-24,9%		
DisColl	-4,1%	-9,1%	-14,2%	-29,8%	-36,7%								-20,2%	-24,6%		

* Dettaglio mensile relativo all'anno di riferimento di quanti hanno beneficiato di almeno 1 gg al mese di indennità

** Soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell'anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell'anno precedente.

*** I dati sulla prestazione NASpI sono provvisori e stimati sulla base delle domande NASpI ancora in esame.